

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO
- COMMERCIO CON L'ESTERO

46.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANCA

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
Legge-quadro per l'artigianato (1549);		
PAVONE ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (456);		
LAFORGIA ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (783);		
BRINI ed altri: Principi generali in materia di artigianato (1246);		
CORTI ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (1673);		
LABRIOLA ed altri: Legge-quadro dell'impresa artigiana (1676)	482	
PRESIDENTE	482, 483, 484, 485, 487, 490 491, 492, 493, 494, 496, 497	
ALIVERTI	484, 485, 486, 491, 492, 497	
BRINI	484, 485, 486	
CAPPELLI	488, 492, 494, 496	
CITARISTI	486, 493	
DUJANY	485, 495	
		GRASSUCCI 490, 496
		LAFORGIA, <i>Relatore</i> 483, 484, 487, 488, 489 490, 491, 492, 493, 494, 496
		MARRAFFINI 487, 488, 495
		OLIVI 483, 487, 489, 490, 491, 492, 496
		PAVONE 488, 491, 494
		REBECCHINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> 484 488, 492, 493, 497
		RIZ 484
		SACCONI 482, 483
		STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE 483 488, 494, 496
		TESINI ARISTIDE 483, 491, 492, 494

La seduta comincia alle 10,45.

OLIVI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Legge-quadro per l'artigianato (1549) e delle proposte di legge: Pavone ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (456); Laforgia ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (783); Brini ed altri: Principi generali in materia di artigianato (1246); Corti ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (1673); Labriola ed altri: Legge-quadro dell'impresa artigiana (1676).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Legge-quadro per l'artigianato » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Pavone ed altri: « Legge-quadro per l'artigianato », Laforgia ed altri: « Legge-quadro per l'artigianato », Brini ed altri: « Principi generali in materia di artigianato », Corti ed altri: « Legge-quadro per l'artigianato », Labriola ed altri: « Legge-quadro dell'impresa artigiana ».

Ricordo che nella seduta del 24 novembre scorso la Commissione ha approvato definitivamente gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7; ha approvato in linea di principio l'articolo 1 ed ha accantonato gli articoli 2 e 8.

Ricordo inoltre che su tutti gli altri articoli le votazioni avverranno in linea di principio, in quanto su di essi deve ancora pronunciarsi la Commissione affari costituzionali, alla quale è stato rimesso il testo degli articoli con le modifiche apportate dal Comitato ristretto nella seduta del 1° ottobre scorso.

Riprendiamo la discussione sull'articolo 8.

Il relatore propone una nuova formulazione dell'articolo del seguente tenore:

ART. 8.

(Formazione professionale, bottega scuola e maestro artigiano).

« Le Regioni predispongono, nell'ambito dei programmi per la formazione professionale, iniziative volte allo sviluppo

della professionalità degli imprenditori artigiani e dei loro lavoratori dipendenti, favorendo i rapporti tra istituzioni scolastiche ed imprese artigiane, nonché le iniziative promosse o gestite da consorzi e società consortili fra imprese artigiane.

Spettano alle Regioni gli interventi finanziari a sostegno dell'attività formativa artigiana delle botteghe scuola, alle quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le imprese che realizzano corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale.

Ai fini della tutela e dello sviluppo dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, le regioni possono riconoscere, su proposta della Commissione provinciale dell'artigianato competente per territorio e sentita la Commissione regionale dell'artigianato:

1) la qualifica di bottega scuola, per un periodo da stabilire con convenzione, all'impresa iscritta nell'albo di cui al precedente articolo 5 diretta dal titolare ovvero da un socio, in caso di forma societaria, in possesso della qualifica di maestro artigiano e adeguatamente attrezzata, per tutto il periodo convenuto, dal lato tecnico, didattico ed ambientale;

2) il titolo di maestro artigiano al titolare o socio che diriga da almeno 10 anni una impresa artigiana iscritta allo Albo di cui all'articolo 5 ed abbia dimostrato una specifica attitudine all'insegnamento, desumibile dal numero degli apprendisti portati alla qualificazione di fine apprendistato.

La qualifica di bottega-scuola ed il titolo di maestro-artigiano sono annotati nell'Albo di cui al precedente articolo 5.

La sanzione di cui al precedente articolo 5 è inflitta a chiunque abusivamente si arroghi la qualificazione di bottega scuola o titolo di maestro artigiano ».

SACCONI. Vorrei un chiarimento. L'attuale formulazione dell'articolo potrebbe dare adito ad interpretazione secondo cui

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANT. DEL 3 DICEMBRE 1981

le regioni sostengono l'attività formativa artigiana di tutte le botteghe scuola in generale, mentre il nostro gruppo proponeva che l'istituto delle botteghe scuola fosse limitato al solo settore dei mestieri tradizionali. Mi domando, quindi, se non sia più opportuno invertire tra di loro il secondo ed il terzo comma in modo che sia chiaro il principio che intendiamo approvare ed in tal senso presento apposito emendamento.

LAFORGIA, *Relatore*. Il motivo per cui ho voluto collocare il terzo comma dell'articolo 8, nella nuova formulazione, subito dopo il primo, è dovuto unicamente al suo contenuto di carattere molto generale. Ma poiché ciò potrebbe dal luogo ad interpretazioni non corrette, sono favorevole ad invertire tra di loro il secondo e il terzo comma del testo di cui ho dato lettura, come è stato suggerito dall'onorevole Sacconi.

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. Dichiaro, a nome del gruppo MSI-destra nazionale, che voterò contro la nuova formulazione dell'articolo 8 presentata dal relatore Laforgia in quanto permangono tutte le nostre perplessità in ordine alla normativa riguardante la « bottega scuola » e il riconoscimento del titolo di maestro artigiano. Le nostre preoccupazioni si riferiscono soprattutto alla mancanza della previsione del periodo per il quale viene conferita questa qualifica, più o meno onorifica, il che potrebbe creare disparità tra artigiano e artigiano, e quindi tra cittadino e cittadino, contrastando così con il principio dell'uguaglianza sancito dalla Costituzione.

OLIVI. Ricordo che la nostra posizione iniziale sulla materia in oggetto era sostanzialmente negativa. Però, nell'evolversi della discussione, abbiamo cercato di comprendere i motivi per cui altre forze politiche avevano tanto insistito per l'introduzione dell'istituto della bottega scuola e del titolo di maestro artigiano, e siamo arrivati al punto di esprimere il nostro as-

senso convinto. Perveniamo quindi ad una posizione favorevole pur essendo partiti da una posizione critica. Ciò è anche testimonianza dello sforzo che facciamo per potere, discutendo, trovare punti di convergenza su una materia affastellata da contraddizioni e opinioni più disparate.

Pertanto il gruppo comunista voterà a favore dell'articolo 8 proposto dal relatore.

SACCONI. Anche il gruppo socialista, condividendo le considerazioni del collega Olivi, voterà a favore dell'articolo 8. Ricordo che anche noi avevamo espresso delle perplessità in merito all'istituto della bottega scuola ai fini della formazione degli artigiani. Tuttavia riconosciamo che la soluzione adottata è voluta dalla generalità delle imprese, così come riconosciamo che la bottega scuola per i soli mestieri artistici tradizionali e dell'abbigliamento su misura, corrisponde alle effettive esigenze dell'artigianato.

Per quanto riguarda l'apprendistato vi è una esigenza, sempre più sentita da parte della categoria, di una migliore formazione dei lavoratori che si traduce in minor costo per le imprese. In questo senso diamo una indicazione positiva alla prima parte di questo articolo (che mi auguro verrà ripresa nel provvedimento legislativo organico sull'apprendistato) e che ha rappresentato forse l'unico elemento positivo contenuto nella legge sulla occupazione giovanile, la n. 285, che ha sottolineato il rapporto laboratorio-scuola come interrelazione alla funzione formativa. Preannunciamo pertanto il voto favorevole del gruppo socialista.

TESINI ARISTIDE. Dichiaro che mi asterrò dal votare l'articolo 8.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sacconi che rileggo per chiarezza: *invertire tra loro il secondo e il terzo comma* su cui hanno espresso parere favorevole relatore e Governo.

(E approvato).

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANT. DEL 3 DICEMBRE 1981

Pongo in votazione l'articolo 8 con la modifica testè apportata.

(È approvato).

L'onorevole Riz ha presentato il seguente articolo aggiuntivo: *Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

« Nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome la materia dell'artigianato è disciplinata dalle leggi regionali e provinciali emanate in conformità delle rispettive competenze primarie ».

LAFORGIA, *Relatore*. Non sono contrario all'approvazione di tale articolo, anche se il contenuto dello stesso non fa che confermare una norma già contenuta nella Costituzione e negli statuti regionali e provinciali.

Per altro desidero ricordare ai colleghi che la Commissione, con l'articolo 1, ha già stabilito che sono fatte salve le specifiche competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Propongo pertanto di accogliere in linea di principio l'emendamento presentato dal collega Riz, con la riserva di collocare tale testo, in sede di coordinamento, nell'ambito dell'articolo 1.

REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole all'approvazione di questo emendamento.

BRINI. Vorremmo far presente al collega Riz che non dovrebbe esistere una conflittualità tra la normativa regionale e quella statale, nell'ambito del rispetto reciproco dei diritti sanciti dalla Costituzione. Pertanto nutriamo perplessità nei confronti dell'emendamento presentato.

RIZ. Vorrei chiarire il pensiero del proponente circa i principi costituzionali ai quali tutti ci dobbiamo attenere.

È chiaro che una legge-quadro ha efficacia nell'ambito delle regioni a statuto ordinario ed in quelle a statuto speciale qualora le stesse abbiano competenze secondarie o terziarie in materia, o non abbiano nessuna competenza in tale settore.

Quando parlo di regioni a statuto speciale o con competenza primaria è chiaro che intendo riferirmi al fatto che la loro legislazione non viene intaccata dalla legge-quadro. In questa legge, dove vengono considerati principi che toccano, non dico ledono, l'ordinamento, è necessario chiarire che la normativa emanata dalle regioni a statuto speciale, in quanto abbiano competenza primaria ed abbiano esercitato questa competenza, resta in vigore. Questo è il significato dell'articolo; non vi è nessun contrasto, nessuna possibilità di intravedere conflittualità fra legge regionale e statale. Aggiungo solo che tale articolo si può inquadrare diversamente in sede di coordinamento.

ALIVERTI. Sono favorevole alla proposta del relatore di approvare l'articolo aggiuntivo e inviarlo immediatamente alla I Commissione affari costituzionali affinché esprima, contestualmente agli altri articoli già inviati, il suo parere.

BRINI. Vorrei sottolineare che siamo in presenza di una procedura abbastanza anomala, di testi di articoli che vengono continuamente modificati e che si chiede poi di inviare per il parere alla I Commissione affari costituzionali. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo in esame ho avanzato riserve e richieste di precisazione al collega Riz. Chiedo che questo articolo sia accantonato perché vorremmo esaminarlo più attentamente, consultandoci anche con gli altri colleghi del gruppo, anche in considerazione del fatto che esso è stato presentato solo questa mattina.

PRESIDENTE. Si potrebbe accantonare l'articolo per il momento, e arrivare a fine mattinata al voto, salvo poi decidere la collocazione più opportuna di questo testo.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANT. DEL 3 DICEMBRE 1981

BRINI. Non vi è dubbio che la collocazione più proficua è rappresentata dall'articolo 1. Devo, però, osservare che la proposta dell'onorevole Riz si pone in netto contrasto con il testo di tale articolo.

ALIVERTI. Nel suo parere la I Commissione affari costituzionali si pronuncerà anche su questo, indicando dove il testo debba essere inserito.

BRINI. Ribadisco che il nostro gruppo avverte la necessità di avviare consultazioni su questa materia. Non dimentico il tempo che abbiamo utilmente impiegato per pervenire allo stralcio del secondo comma dell'articolo 2 su richiesta dell'onorevole Riz, ma soprattutto per le motivazioni molto pertinenti addotte dall'onorevole Dujany. Siamo ora di fronte ad un testo che tende a riaffermare diritti e principi di regioni e province con legislazione speciale che vanno, a nostro avviso, attentamente vagliati. Per quanto ci riguarda, nell'eventualità che la maggioranza decidesse di procedere alla votazione, il nostro voto sarà di astensione, motivata unicamente dall'esigenza di approfondire la materia.

DUJANY. Credo opportuno fare alcune brevi considerazioni, proprio tenendo conto del fatto che la legge-quadro in discussione avrà fatalmente profonde ripercussioni sulla legislazione delle regioni. Sulla materia dell'artigianato le regioni a statuto speciale, almeno la maggior parte, e le province autonome di Trento e Bolzano hanno una competenza primaria. Ciò significa che hanno competenza a legiferare in materia in modo esclusivo, nell'ambito della Costituzione, dei principi generali delle leggi dello Stato, e degli interessi nazionali. Purtroppo stiamo assistendo da parecchio tempo alla tendenza da parte degli organi dello Stato ad un appiattimento delle competenze di queste regioni a statuto speciale. E questo comportamento del legislatore, nei vari stadi, è stato confermato in molti convegni organizzati dalle regioni a statuto speciale

e sostenuto da molti giuristi. La materia non è oziosa — mi scuseranno il relatore e l'onorevole Brini — ma merita una riflessione: stiamo discutendo di una legge-quadro che va ad incidere sulle competenze regionali e sulla diversificazione delle regioni, così come è previsto nella Costituzione. La preoccupazione dell'uniformità mi sembra una preoccupazione errata e culturalmente non valida. Sono d'accordo per l'unità nella diversità, ma non per l'unità nell'uniformità. Mi pare che molto spesso, dietro il paravento dell'unità, vi sia la preoccupazione di avere un centralismo di uniformità. Le diversità delle nostre regioni provengono proprio dalla diversità del paese in cui c'è un coordinamento di carattere politico e non burocratico a livello nazionale.

A conclusione di questo mio breve intervento, vorrei pregare la Commissione di porre in votazione l'articolo in esame che ritengo molto importante e che non dovrebbe provocare titubanze in quanto è pienamente rispondente ai principi costituzionali.

PRESIDENTE. Concordo con l'onorevole Brini che siamo in presenza di una procedura un po' anomala, ma vorrei precisare che tale procedura è stata concordata dall'ufficio di presidenza, in conseguenza del fatto che la I Commissione affari costituzionali aveva già espresso il suo parere; poi, avendole trasmesso un emendamento presentato all'articolo 1, si era riservata di darlo complessivamente su tutto il provvedimento. L'anomalia nasce da una situazione di fatto e dalla necessità di portare a conclusione il più rapidamente possibile l'iter del provvedimento. Dobbiamo essere consapevoli del percorso di questo iter.

A questo punto vi è l'articolo 8-bis, sul quale hanno espresso parere favorevole il relatore e il Governo, mentre vi è una richiesta di sospensione del giudizio da parte del gruppo comunista. A mio avviso potremmo procedere alla votazione in linea di principio, sempre tenendo presente la posizione di riserva espressa dai comunisti che sarà sciolta in senso positivo o

negativo al momento in cui si passerà alla votazione. Se la Commissione non fosse orientata in questo senso, si potrebbe procedere all'accantonamento dell'articolo.

CITARISTI. Accolgo lo spirito della proposta fatta dal Presidente che può servire ad accelerare i nostri lavori. Mi domando se contemporaneamente a questa votazione in linea di principio non sia possibile accettare anche la proposta avanzata dal collega Aliverti di sottoporre alla Commissione affari costituzionali gli emendamenti preannunciati dall'onorevole Rizzo.

BRINI. Sono fortemente preoccupato dall'andamento di questa discussione per il testo che verrà fuori dopo un *iter* così anomalo.

Signor presidente, lei ha formulato la proposta di procedere ad una votazione in linea di principio; mi permetto di rammentare a me stesso, essendo rappresentante di un gruppo che in passato ha aderito a questa procedura, che alcune volte l'uso di questa votazione si rivela inutile ancorché ci si trovi dinanzi ad un testo che raccoglie l'unanimità di consensi; questo, invece, dovrà comunque essere sottoposto al parere della Commissione affari costituzionali. A mio avviso non si può procedere come proposto da lei, signor presidente.

Abbiamo votato la soppressione del secondo comma dell'articolo 1 nel testo originario in quanto, secondo le argomentazioni del collega Dujany, si trattava di una ripetizione dell'articolo 120 della Costituzione; se noi volessimo tenere un atteggiamento analogo anche in questa occasione, dovremmo dire che in questo caso si tratta di una ripetizione dell'articolo 116 della Costituzione che sarebbe inutile inserire in questo provvedimento, salvo che non si voglia, per motivi eminentemente politici, formulare una sottolineatura di una normativa che riguarda le regioni a statuto speciale.

Ho già detto ai colleghi, con estrema chiarezza, quali sono i motivi per i quali riteniamo necessaria una riflessione; non

vedo quindi l'utilità di una pronuncia della Commissione solamente in linea di principio.

ALIVERTI. Non vi è nessuna ragione pregiudiziale per non accogliere la proposta dell'onorevole Brini, tant'è vero che quando il proponente ci ha sottoposto il suo emendamento abbiamo ritenuto opportuno sottolineare che la collocazione dello stesso, suggerita dopo l'articolo 8, ci sembrava impropria.

D'altra parte ritengo che l'accoglimento di questo emendamento non favorisca minimamente il prosieguo dei nostri lavori; nel caso di accoglimento dello stesso, saremmo infatti costretti a sottoporlo al parere della Commissione affari costituzionali, la quale non ha ancora espresso il proprio parere sull'intero articolato. Ma proprio queste considerazioni mi inducono ad accogliere la proposta avanzata dal presidente nel senso di procedere a votazione in linea di principio.

BRINI. Mi sembra che la Commissione sia orientata a votare in linea di principio l'emendamento in questione. Non assumiamo posizione contraria perché non vogliamo che ciò possa ritardare l'*iter* del provvedimento, anche se su questo punto si potrebbe aprire una discussione di estrema delicatezza circa i rapporti tra la nostra e le altre Commissioni e i rapporti tra i vari gruppi parlamentari.

Non siamo contrari, nel merito, all'emendamento Rizzo anche perché un tale atteggiamento potrebbe apparire come contrarietà ad una ripetizione del testo della Costituzione. Per mia memoria ricordo che al primo comma dell'articolo 1 vi è una formulazione che si riferisce alle specifiche competenze delle province autonome. Per le motivazioni che ho formulato dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione dell'articolo aggiuntivo. In caso di una sua approvazione ritengo tuttavia che si dovrebbe procedere ad una nuova stesura dell'articolo 1 che dovrebbe a sua volta essere di nuovo rinviato per il parere alla I Commissione affari costituzionali. Lascio ai colleghi

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANT. DEL 3 DICEMBRE 1981

ogni considerazione sulla bontà di questa procedura.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo 8-bis presentato dall'onorevole Riz.

(È approvato).

Trasmetterò immediatamente questo articolo alla I Commissione affari costituzionali per il parere di cui all'articolo 94, secondo comma, del regolamento.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Organi di tutela e di promozione dello sviluppo artigiano).

« Sono organi di tutela e di promozione dello sviluppo delle imprese artigiane:

1) la Commissione provinciale per lo artigianato, che svolge le funzioni riguardanti la tenuta dell'albo e l'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 nonché gli altri compiti che le sono attribuiti dalle leggi nazionali e regionali;

2) la Commissione regionale dell'artigianato, che è organo tecnico-consultivo della regione con funzioni di programmazione, coordinamento e promozione dello artigianato regionale e con compiti di documentazione e di rilevazione statistica delle attività artigiane regionali;

3) il Comitato centrale dell'artigianato, che è organo tecnico-consultivo e di coordinamento fra le amministrazioni pubbliche statali e regionali, con particolare riferimento agli indirizzi generali di programmazione economica e sociale, ai rapporti internazionali ed al commercio con l'estero, alla documentazione e rilevazione statistica delle attività artigiane ».

OLIVI. Vorrei un chiarimento dal relatore su questo articolo che è stato oggetto di particolare attenzione anche nel corso di varie audizioni, affinché si per-

venisse ad una formulazione più corretta ed aderente alla realtà maturatasi nel corso di questi venticinque anni di attuazione della legge n. 860 del 25 luglio 1956. Ricordo che il Comitato ristretto aveva concordato di modificare il titolo dell'articolo nel modo seguente: « Organi di tutela e di promozione e autogoverno artigiano », e conseguentemente il primo capoverso.

LAFORGIA, *Relatore*. Sono d'accordo nell'integrare il titolo, e il primo capoverso, nel senso indicato dall'onorevole Olivi, in quanto ciò risponde effettivamente alle esigenze emerse sia in sede di Comitato ristretto sia nelle varie audizioni svolte.

Proporrei inoltre la nuova formulazione del punto 1) dell'articolo in questione: « La Commissione provinciale per l'artigianato, che svolge le funzioni riguardanti la tenuta dell'albo e l'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 nonché gli altri compiti che le sono attribuiti dalle leggi nazionali e regionali », per uniformità con l'articolo precedente.

MARRAFFINI. Ho qualche perplessità sul punto 2). Mi chiedo come un organo tecnico-consultivo possa essere contestualmente un organo di programmazione, svolgere cioè un compito specifico delle regioni.

LAFORGIA, *Relatore*. La Commissione regionale dell'artigianato ha funzioni consultive in relazione ai provvedimenti adottati dalle regioni; ha inoltre funzioni di programmazione non nel senso che la attuano, ma nel senso che possono fare proposte.

MARRAFFINI. Con funzioni di proposte di programmazione, allora.

LAFORGIA, *Relatore*. È sempre nell'ambito della competenza tecnico-consultiva che vanno collocate queste funzioni propositive di programmazione; non c'è dubbio, infatti, che l'accordo maturato nel

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANT. DEL 3 DICEMBRE 1981

Comitato ristretto verteva proprio su tale aspetto.

PAVONE. Le regioni non sempre hanno svolto le funzioni loro spettanti in materia di programmazione con la necessaria speditezza e vi sono state, anzi in questo campo, lungaggini burocratiche. Proprio per questo ritenni che sul testo presentato dal relatore dovrebbe attivarsi un più ampio confronto.

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. Se ho ben capito, al n. 1 si fa riferimento all'articolo 2 che è accantonato. A questo punto si ripresenta la questione dell'accantonamento; cioè, come si può votare un articolo che fa riferimento ad un altro che è accantonato?

LAFORGIA, *Relatore*. L'articolo 2 è stato accantonato, ma non è stato soppresso. La stesura definitiva potrà essere corretta rispetto all'attuale, ma il suo contenuto, che è da ritenersi essenziale, non potrà essere estrapolato. Il richiamo all'articolo 2, di conseguenza, non solo è opportuno, ma necessario.

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. Rimane la mia riserva circa questo richiamo all'articolo 2, ma poiché mi sembra che nella sostanza l'emendamento del relatore accoglie quello che avevo presentato, dichiaro di non insistere sullo stesso.

CAPPELLI. Anche io non insisto sul mio emendamento, accolto nella sostanza dal relatore.

BRINI. La dizione « leggi nazionali » di cui al punto 1), mi fa sorgere alcune perplessità, al punto che sono dell'opinione di presentare un emendamento inteso a sopprimere l'ultima parte del punto 1), dalla parola « nonché » fino alla parola « regionali ».

Questa discussione continua in modo sempre più confuso. Pongo questo quesito dal momento che la commissione è un organo tecnico-consulativo delle regio-

ni. Possiamo ipotizzare che leggi nazionali attribuiscono direttamente compiti e funzioni ad organi collegati alle regioni?

REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Indubbiamente il richiamo alla legge nazionale può far sorgere qualche perplessità. Sono pertanto favorevole alla proposta dell'onorevole Brini di sopprimere questo riferimento.

CAPPELLI. Le commissioni provinciali per l'artigianato, a mio giudizio, non sono semplicemente organi delle regioni, ma per la loro costituzione, di carattere elettivo, sono espressione diretta del mondo artigiano dal quale traggono legittimazione. Ritengo pertanto giusto che a queste commissioni, che sono appunto espressioni dell'autogoverno del mondo artigiano, siano affidati anche compiti che derivano da leggi nazionali e regionali. Nulla vieta che organi di questo tipo svolgano compiti che possono essere loro conferiti dalle leggi regionali e nazionali. Sono pertanto contrario alla proposta Brini.

PAVONE. Concordo con le argomentazioni dell'onorevole Cappelli. Ritengo inoltre che il riferimento alla legge nazionale abbia un suo preciso motivo; le commissioni provinciali per l'artigianato sono organi preposti ad accertare l'iscrizione o la non iscrizione all'albo delle imprese, e vi sono alcune leggi dello Stato che regolamentano, per alcuni mestieri, l'iscrizione, o che intervengono per il riconoscimento di mestieri che possono avere un carattere di pericolosità per l'utente di quel servizio, ad esempio sul piano igienico sanitario. Pertanto il riferimento alle leggi nazionali deve essere mantenuto.

MARRAFFINI. Mi sto accorgendo che nel corso di questa discussione si stanno portando avanti le proposte più complicate e strane. Sembra quasi che la Costituzione si debba fermare in qualche parte d'Italia: vi sono articoli in cui la Costituzione viene rispettata ed altri in cui sembra non debba operare. A proposito

di questo articolo 9 che stiamo esaminando vi è il tentativo di rimettere in discussione la dimensione delle competenze e delle funzioni già stabilite per le regioni dalla Carta costituzionale e da tutta una serie di statuti regionali. Ho già espresso perplessità sul fatto che la commissione provinciale per l'artigianato non può essere considerata contemporaneamente come organo consultivo della regione e come organo di programmazione e di coordinamento. Se poi esaminiamo bene il punto 3), ci rendiamo conto che non stiamo facendo una legge-quadro dell'artigianato, ma stiamo rifondando lo Stato italiano. Quando si prevede che « il comitato centrale dell'artigianato è un organo tecnico-consultivo e di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche statali e regionali, con particolare riferimento agli indirizzi generali di programmazione economica e sociale, ai rapporti internazionali ed al commercio con l'estero, alla documentazione e rilevazione statistica delle attività artigiane », siamo semplicemente di fronte ad una aberrazione.

OLIVI. La dizione « con funzioni di programmazione » solleva anche a me perplessità legittime. Proporrei pertanto di sostituirla con la seguente: « e partecipa alla formazione delle scelte ».

LAFORGIA, *Relatore*. Mi rendo conto che è necessario un momento di attenzione e di riflessione più distaccato e serio sulla materia, perché la tensione della discussione porta affrettatamente a formulare giudizi approssimativi sul frutto del lavoro del Comitato ristretto. Non posso condividere giudizi così drastici come quello testé formulato dall'onorevole Marraffini. Non siamo noi che abbiamo stabilito che le norme in alcune materie dettate dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome sul piano giuridico sono di pari dignità, valore e incisività delle leggi nazionali. Deve essere chiaro che nelle regioni che hanno già una loro legislazione in materia di artigianato le loro norme continuano ad essere valide e

applicate, nel rispetto della legge-quadro, mentre là dove non vi è una legislazione specifica le regioni a statuto speciale e le province autonome possono adeguarsi alla normativa nazionale o agire in modo difforme. Bisogna però tener presente che in tutti gli statuti delle regioni in questione, fatta eccezione per la regione Sicilia, viene stabilito esplicitamente un limite di carattere generale nella regolamentazione di materia di loro esclusiva competenza, che è rappresentato dal rispetto degli interessi nazionali. Questa è una materia nella quale non abbiamo innovato niente. Si tratta della ripetizione di ciò che è scritto, chiaramente, nella Costituzione.

Non vedo lo scandalo di cui hanno parlato alcuni colleghi circa la decisione della Commissione, difforme, a loro parere, dalle norme costituzionali. Per altro, abbiamo chiesto un parere alla Commissione affari costituzionali né credo che giovi insistere quasi a voler creare motivo di sfiducia per quanto è stato fatto dal Comitato ristretto.

Circa il merito dell'articolo 9, vorrei dire che non mi sembra fuori posto stabilire che le Commissioni provinciali dell'artigianato oltre ai compiti menzionati, abbiano anche quelli che possono essere attribuiti con legge nazionale.

La logica di questa esigenza fa sì che le commissioni provinciali non siano solo organi elettivi con compiti burocratici, ma, così come è emerso da tutto il mondo dell'artigianato, abbiano anche compiti di autogoverno, nel senso che nelle loro libere valutazioni possano concorrere alle scelte che attengono l'interesse, la tutela e lo sviluppo della categoria; questo attiene proprio compiti che fanno capo alle leggi nazionali, non spogliando la competenza regionale, ma in aggiunta alle competenze finanziarie che restano alle regioni.

Circa la commissione regionale per l'artigianato, pregherei il collega Olivi di non insistere sulla sua proposta che comporterebbe notevoli difficoltà.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANT. DEL 3 DICEMBRE 1981

GRASSUCCI. Ho qualche dubbio sulla formulazione dell'articolo; effettivamente sono dell'opinione che gli emendamenti presentati investano ampie questioni.

Occorre coordinare ciò che è stato stabilito nella normativa approvata per raggiungere punti di certezza atti a garantire la buona applicazione del provvedimento.

Sulla questione sollevata dal collega Brini sono anch'io d'accordo nel togliere il riferimento alla attribuzione dei compiti con legge nazionale. Se ci sono compiti già definiti vediamo quali sono dopodiché stabiliremo se darli o meno alle competenze delle Commissioni in questione; se questi compiti non ci sono non vedo perché dobbiamo fare una riserva di legge.

Per quanto riguarda il punto 2) sono dell'opinione di procedere ad una modifica dello stesso, dal momento che l'unico organo competente in materia di programmazione è la regione e l'attuale formulazione potrebbe sembrare limitativa di tali competenze.

Per quanto riguarda il punto 3) c'è una cosa che non capisco. Il Comitato centrale dell'artigianato, che è organo tecnico-consulativo e di coordinamento fra le amministrazioni pubbliche statali e regionali, sembra rappresentare una sorta di super parlamento, anche se si tratta di un organismo che viene eletto dalla categoria; così come è formulata la norma sembra un organismo al di sopra delle istituzioni statali e regionali.

PRESIDENTE. Faccio presente che non possiamo procedere se non in base ad emendamenti formali. Altrimenti non ci resta che accantonare questo articolo per una ulteriore riflessione.

LAFORGIA, *Relatore*. Non credo che si possa continuare fino all'esasperazione con il metodo dell'accantonamento. Ricordo che il testo in discussione è frutto di una intesa e di una collaborazione che vi è stata tra i gruppi in Comitato ristretto. Per quanto riguarda il Comitato centrale per l'artigianato desidero precisa-

re che non si tratta di organo elettivo; esso è costituito sulla base di designazioni di organizzazioni di categoria di lavoratori di enti e amministrazioni pubbliche, e il suo compito di coordinamento è stato ritenuto essenziale da parte di tutti, imprese o organizzazioni artigiane, e che hanno altresì ritenuto la presenza regionale non soltanto opportuna, ma necessaria. Non si tratta di una sovrapposizione rispetto ad altri organi istituzionali, perché siamo nell'ambito degli organi tecnici-consulativi della pubblica amministrazione e non vedo pertanto alcun motivo di preoccupazione. La materia è stata ampiamente discussa e analizzata e credo che il testo cui si è pervenuti sia sufficientemente valido ed esprima pienamente l'esigenza di coordinamento generale tra il settore e le amministrazioni pubbliche statali e regionali.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo agli emendamenti. L'onorevole Olivi ha presentato il seguente emendamento:

Al punto 2) sostituire le parole « con funzioni » con le altre « e partecipa alla formazione delle scelte ».

Al punto 2) dopo la parola « regionale » al quinto rigo togliere la parola « e ».

OLIVI. Ho già illustrato nei miei precedenti interventi questi emendamenti che hanno anche lo scopo di sollecitare il relatore ad accogliere la proposta di un approfondimento dell'articolo in questione e a tener conto di quanto è emerso dal dibattito.

Sarebbe pertanto opportuno un accantonamento dell'articolo 9.

LAFORGIA, *Relatore*. Chiedo una breve sospensione della seduta allo scopo di procedere ad una verifica degli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per 10 minuti.

La seduta, sospesa alle 12,25, è ripresa alle 12,35.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANT. DEL 3 DICEMBRE 1981

PRESIDENTE. Mi pare che i gruppi, nel corso dei contatti che vi sono stati durante la sospensione, abbiano concordato sull'accantonamento dell'articolo 9. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 10 nel testo del Comitato ristretto.

ART. 10.

(Commissione provinciale dell'artigianato).

« La Commissione provinciale dell'artigianato, composta da un numero di membri determinato dalla Regione non inferiori a 15, è costituita: per due terzi da titolari di imprese artigiane, ovvero da legali rappresentanti delle stesse, se costituite in forma societaria, iscritte nell'Albo di cui al precedente articolo 5, eletti con sistema proporzionale dagli stessi titolari o legali rappresentanti sulla base di liste presentate dalle associazioni provinciali aderenti ad organizzazioni artigiane a struttura nazionale ed operanti nella provincia da almeno 3 anni;

b) un terzo da membri nominati dalla regione e designati: in maggioranza, dalle organizzazioni artigiane più rappresentative operanti in provincia ed aderenti a strutture nazionali; per il resto, dalle più rappresentative organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti da imprese artigiane.

La Commissione provinciale, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed elegge il proprio Presidente e vice Presidente, scegliendoli tra i membri di cui alla precedente lettera a).

Le norme di organizzazione e funzionamento della Commissione sono stabilite con legge regionale ».

L'onorevole Tesini ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 10, primo comma, dopo le parole: La Commissione provinciale dell'artigianato, aggiungere le seguenti: con sede presso la locale Camera di commercio.

L'onorevole Aliverti ha presentato il seguente emendamento: *al primo comma lettera b) dopo le parole « dalle organizzazioni » aggiungere la parola « sindacali ».*

L'onorevole Cappelli ha presentato il seguente emendamento: *Sostituire l'articolo 10 con il testo approvato dal Comitato ristretto nella seduta del 18 febbraio.*

ALIVERTI. Ritiro il mio emendamento come da accordi intercorsi in sede di Comitato ristretto.

TESINI ARISTIDE. Dichiaro di mantenere il mio emendamento che tende a stabilire con precisione la sede della Commissione provinciale dell'artigianato.

PAVONE. Vorrei far notare che il problema sollevato dall'emendamento Aristide Tesini potrà essere trattato quando si passerà alla discussione degli articoli aggiuntivi 13-bis preannunciati dal Governo e dal deputato Cappelli. Per questo motivo invito il collega Tesini a ritirare il suo emendamento.

TESINI ARISTIDE. Posso anche ritirare l'emendamento a condizione che all'articolo 13 si stabilisca dove ha sede la commissione provinciale dell'artigianato.

LAFORGIA, *Relatore*. Il Governo ha preannunciato all'articolo 13 un emendamento simile, relativo alla collocazione degli albi provinciali delle imprese artigiane e delle commissioni provinciali dell'artigianato, per cui propongo di discutere l'emendamento Aristide Tesini quando si passerà all'esame dell'articolo 13.

OLIVI. Non ci opponiamo alla soppressione della parola « sindacali ». Se l'ono-

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANT. DEL 3 DICEMBRE 1981

revole Aliverti, che aveva presentato un emendamento aggiuntivo di questa parola, ha rivisto la propria posizione, anche perché vi è stato un chiarimento all'interno del suo gruppo, non abbiamo alcuna ragione di insistere per il mantenimento della parola: « sindacali ».

Per quanto riguarda l'emendamento Tesini, se il Governo ha presentato una modifica diretta a stabilire in modo specifico la sede della commissione provinciale dell'artigianato, ritengo che esso debba essere discusso all'articolo 10. Desidero ricordare però che in tutto il dibattito svolto nel Comitato ristretto si è sostenuto di lasciare ampia facoltà decisionale alle regioni sulla materia (sappiamo che le norme di organizzazione e di funzionamento della commissione sono stabilite con legge regionale), ed è stato questo il punto di sintesi e di approdo politico a cui siamo pervenuti. Siamo quindi fermamente contrari a qualsiasi emendamento tendente a specificare la sede della commissione provinciale dell'artigianato, perché questa funzione deve essere lasciata alle regioni.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato all'articolo 13 un emendamento relativo alla sede della commissione provinciale dell'artigianato.

CAPPELLI. Ho presentato un identico emendamento all'articolo 13 ma, se fosse possibile, lo sposterei in questa sede.

REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Onorevole Cappelli, riterrei opportuno che il suo emendamento fosse mantenuto all'articolo 13.

CAPPELLI. D'accordo.

ALIVERTI. Ritengo che vi sia una differenza sostanziale tra il discutere l'emendamento Tesini all'articolo 10 e il discuterlo all'articolo 13 perché, esaminandolo ed eventualmente approvandolo all'articolo 10, sanciremmo la definitiva allocazione della commissione provinciale dell'artigianato presso le camere di commercio mentre, discutendolo all'articolo 13, accetteremo il principio della transitorietà della norma che rimarrà in vigore fino a quando le regioni non ne adotteranno altre. Preferirei quest'ultima soluzione in modo da evitare uno scontro che, a mio modesto avviso, sarebbe completamente fuori posto.

OLIVI. Non abbiamo obiezioni a che l'emendamento Aristide Tesini sia discusso all'articolo 13, senza che questo comporti un'accettazione del principio della transitorietà della norma. Questo è un problema che verrà discusso e approfondito in quella sede.

TESINI ARISTIDE. Ritiro l'emendamento e lo presenterò all'articolo 13.

PRESIDENTE. Onorevole Cappelli, mantiene il suo emendamento teso a ripristinare il testo approvato dal Comitato ristretto nella seduta del 18 febbraio?

CAPPELLI. Lo ritiro.

LAFORGIA, *Relatore*. Ritengo opportuno che siano soppresse al primo comma le parole: « ovvero da legali rappresentanti delle stesse, se costituite in forma societaria », perché il titolare è sempre uno, e conseguentemente anche le altre: « o legali rappresentanti ».

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Laforgia, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sopprimere le parole: « ovvero da legali rappresentanti delle stesse, se costituite in forma societaria »;

Al primo comma sopprimere le parole: « o legali rappresentanti ».

REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono favorevole.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANT. DEL 3 DICEMBRE 1981

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(Commissioni regionali dell'artigianato).

La Commissione regionale, costituita con decreto del Presidente della giunta regionale, elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vicepresidente.

La Commissione di cui al precedente comma è composta:

a) dai presidenti delle commissioni provinciali dell'artigianato;

b) da tre rappresentanti della regione;

c) da quattro esperti in materia di artigianato, su designazione delle organizzazioni più rappresentative artigiane a struttura nazionale ed operanti nella regione.

Le norme di organizzazione e funzionamento della Commissione sono stabilite con legge regionale.

L'onorevole Staiti di Cuddia delle Chiuse ha presentato il seguente emendamento: *Al secondo comma lettera c) sostituire la parola « quattro » con la parola « cinque »; sopprimere le parole « più rappresentative »; sopprimere le parole « a struttura nazionale ed ».*

L'onorevole Cappelli ha presentato i seguenti emendamenti: *Al primo comma, lettera b) sostituire le parole « rappresentanti della regione » con le parole « esperti nominati dal consiglio regionale ».*

Alla lettera c) sostituire le parole « esperti in materia di artigianato, su designazione » con le altre « artigiani designati ».

L'onorevole Citaristi ha presentato il seguente emendamento: *Dopo la lettera c) aggiungere « d) da un rappresentante dell'ispettorato del lavoro ».*

CITARISTI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore e del Governo sugli emendamenti presentati?

LAFORGIA, *Relatore*. Sono contrario agli emendamenti Staiti di Cuddia delle Chiuse, in primo luogo per non rendere eccessivamente pletoriche queste commissioni, e inoltre perché apparirebbe incongruo con il resto della normativa sopprimere il concetto della rappresentatività relativamente alla designazione dei rappresentanti da parte delle organizzazioni di categoria. Sono altresì contrario alla soppressione del riferimento alla struttura nazionale per quanto riguarda le organizzazioni artigiane, per coerenza con la norma precedentemente approvata.

Mi dichiaro inoltre contrario agli emendamenti Cappelli per non rendere complessa la designazione degli esperti e per non limitare la loro scelta all'ambito artigiano; essendo le commissioni regionali anche organi con compiti giurisdizionali, che devono esaminare ricorsi, è giusto che si avvalgano di esperti anche in materia giuridica.

REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è contrario agli emendamenti presentati.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANT. DEL 3 DICEMBRE 1981

TESINI ARISTIDE. Chiedo al relatore un chiarimento. Con la formulazione del punto c) le organizzazioni degli artigiani non a carattere nazionale sono escluse dalla composizione della commissione regionale ?

LAFORGIA, *Relatore*. È evidente, in coerenza con quanto stabilito nella norma precedente.

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. Al relatore, che si è espresso negativamente sui miei emendamenti, faccio notare la contraddizione della norma in questione rispetto alla filosofia che è a base del provvedimento. Stiamo approvando una legge per dare alle regioni, in ambito regionale, la possibilità di legiferare ed organizzare la realtà dell'artigianato su scala regionale e provinciale e nel contempo affermiamo che una realtà artigianale regionale non può esistere dal punto di vista organizzato perché deve far riferimento a organizzazioni di carattere nazionale.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

CAPPELLI. Una breve dichiarazione di voto per sottolineare che, ove non si approvassero i miei emendamenti, avremo come conseguenza che solo nelle regioni con più di otto province ci saranno commissioni regionali dell'artigianato composte, in maggioranza, da artigiani.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Staiti di Cuddia delle Chiuse al secondo comma dell'articolo 11, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il secondo emendamento Staiti di Cuddia delle Chiuse al secondo comma dell'articolo 11, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il terzo emendamento Staiti di Cuddia delle Chiuse al secondo comma dell'articolo 11, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Cappelli, al secondo comma, lettera b), contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Cappelli al secondo comma, lettera c), contrari relatore e Governo.

(È respinto).

PAVONE. Mi asterrò alla votazione dell'articolo 11 nel suo complesso in quanto è stato respinto un emendamento dell'onorevole Cappelli tendente a far sì che la maggioranza dei componenti le commissioni regionali dell'artigianato fosse di artigiani.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura.

ART. 12.

(Comitato centrale dell'artigianato).

« Il Comitato centrale dell'artigianato, che ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per sua delega, da un sottosegretario di Stato, ed è composto:

1) dagli assessori regionali preposti all'artigianato;

2) dai presidenti delle Commissioni regionali per l'artigianato;

3) da otto rappresentanti designati dalle organizzazioni artigiane a struttura

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANT. DEL 3 DICEMBRE 1981

nazionale in ragione della loro rappresentatività;

4) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, a carattere nazionale, dipendenti dalle imprese artigiane;

5) dal presidente del Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

6) dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Le norme di organizzazione e di funzionamento del Comitato centrale dell'artigianato sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le spese occorrenti per il funzionamento del Comitato centrale dell'artigianato graveranno sui capitoli 2031 e 2032 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

L'onorevole Dujany ha presentato il seguente emendamento: *Sopprimere l'articolo 12.*

L'onorevole Olivi ha presentato il seguente emendamento: *Sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 12.*

L'onorevole Cappelli ha presentato il seguente emendamento: *Sostituire interamente l'articolo 12, con il seguente:*

ART. 12.

(Comitato centrale dell'artigianato).

« Il Comitato centrale dell'artigianato, che ha sede presso il Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, è presieduto dal Ministro dell'industria, commercio e artigianato o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato, ed è composto:

1) dagli Assessori regionali preposti all'artigianato;

2) dai Presidenti delle Commissioni regionali per l'artigianato;

3) da 8 rappresentanti designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale in ragione della loro rappresentatività;

4) da 4 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, a carattere nazionale, dipendenti dalle imprese artigiane;

5) dal Presidente del Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

6) dal Presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ».

DUJANY. Ho presentato l'emendamento interamente soppressivo dell'articolo, poiché ritengo che mantenere lo stesso sarebbe perfettamente inutile. Inoltre mi sembra grave la costituzione di questo Comitato in quanto l'articolo 9 è rimasto sospeso e quindi non sono stati definiti i compiti e le finalità del Comitato in questione.

A questo punto debbo esprimere anche una mia preoccupazione: in effetti questa legge ha come unico obiettivo quello di prevedere il finanziamento a favore del Comitato centrale, mentre non ritiene opportuno prevedere finanziamenti a favore delle regioni che avranno a loro carico tutto il problema della formazione professionale. A mio avviso questo Comitato rischia di diventare un organismo burocratico le cui funzioni sono collegate con la normativa di cui al sospeso articolo 9.

MARRAFFINI. Ricordo a me stesso e ai colleghi che abbiamo accantonato lo articolo 9; ai punti 2) e 3) erano previste le funzioni e i compiti specifici dell'organismo di cui all'articolo ora in discussione.

Mi pare davvero curioso che si possa andare a stabilire come debba essere composto questo Comitato centrale senza averne definite le funzioni e i compiti. Mi chiedo quindi se sia possibile procedere nella discussione.

LAFORGIA, *Relatore*. Non vedo alcuna contraddizione nell'affrontare la discussione dell'articolo 12, relativo alla costituzione del Comitato centrale dell'artigianato, poiché la materia del contendere non riguarda l'esistenza del Comitato o l'opportunità di prevedere tale organismo. Ricordo che l'articolo 9 è stato accantonato per una riflessione atta ad arrivare ad una adeguata formulazione in ordine ai compiti del Comitato in questione e delle Commissioni regionali e provinciali.

Non vi sono a mio parere obiezioni che riguardano l'esistenza del Comitato di cui all'articolo 12. Ricordo che da parte di tutte le forze politiche si era convenuto sull'opportunità di prevedere tale Comitato all'interno della legge-quadro.

OLIVI. Brevemente desidero illustrare un mio emendamento. Propongo tale soppressione, anche se condivido l'opinione di quei colleghi che ritengono di dover sospendere la discussione dell'articolo 12 in analogia con quanto deciso per l'articolo 9.

GRASSUCCI. Condivido anch'io l'esigenza di accantonare l'esame di questo articolo. Come possiamo decidere la composizione del Comitato centrale se la Commissione non ha approvato l'istituzione del Comitato centrale?

PRESIDENTE. Non viene messa in discussione l'esistenza di questo Comitato; è solo da chiarire formalmente la parte normativa che riguarda i compiti dello stesso. Possiamo quindi continuare la illustrazione degli emendamenti all'articolo 12.

CAPPELLI. Il mio emendamento tende a ripristinare il testo già approvato dal Comitato ristretto. Dichiaro però di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Staiti di Cuddia delle Chiuse ha presentato il seguente emendamento:

Al punto 3) sopprimere le parole: « In ragione della loro rappresentatività ».

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. L'emendamento si illustra da sé.

LAFORGIA, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Dujany; perché non si può accettare la soppressione di un organismo che, anche per l'esperienza maturata durante la vigenza della precedente legge, ha dato prova di essere valido e utile. Inoltre, oggi più che mai, nella pluralità delle competenze regionali, appare necessario avere un organo a livello consultivo centrale che consenta di riassumere tutte le esperienze che si realizzano nell'ambito regionale.

Non mi sembra fondata la critica del collega Dujany il quale ha detto che abbiamo pensato alla copertura delle spese relative al comitato centrale e non anche alla copertura delle spese che fanno carico sulle regioni per la formazione professionale. Ricordo che i due capitoli citati nell'ultimo comma dell'articolo 12, e cioè il 2031 e il 2032, si riferiscono alle spese di segreteria e agli eventuali gettoni di presenza per le riunioni. Pertanto si tratta di mere spese occorrenti per il funzionamento dell'organo. Per gli oneri che fanno carico sulle regioni per la formazione professionale, le regioni ricevono dallo Stato i relativi stanziamenti che poi utilizzano a tal fine, per cui non vedo la necessità di una copertura. Non è che ci siamo ricordati di una cosa e dimenticati dell'altra, ma abbiamo indicato una spesa che ci sembra corretta e indispensabile costituendo un organismo il cui costo dovrà far carico sul bilancio dello Stato.

Non ho niente da dire sull'emendamento Cappelli che è stato giustamente ritirato, mentre sono contrario all'emendamento Staiti di Cuddia delle Chiuse perché non si può, per ovvi motivi di coerenza e di continuità con quanto previsto nei precedenti articoli, non stabilire un criterio di rappresentatività per le organizzazioni che sono chiamate a designare i propri rappresentanti in questo organismo.

Non sono d'accordo sull'emendamento Olivi ed altri tendente a sopprimere l'ultimo comma perché appare essenziale, là

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANT. DEL 3 DICEMBRE 1981

dove ci si riferisce ad un organismo i cui costi faranno carico sul bilancio dello Stato, indicare in che modo si dovrà provvedere a coprirli.

REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono contrario agli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Dujany soppressivo dell'intero articolo, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È approvato).

Trasmetterò l'emendamento alla I Commissione affari costituzionali per il prescritto parere.

ALIVERTI. Per valutare la situazione determinatasi in seguito all'approvazione dell'emendamento Dujany, chiedo di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di mercoledì 9 dicembre.

La seduta termina alle 13,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO